



VERBALE UNICO DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI



DOCUMENTO N. 2.1.28

Alle ore 20:00 del giorno 10 Giugno 2024, sul canale Discord dell'Organizzatore, nella sala Race Direction, si riuniscono per la prima riunione i Commissari Sportivi della manifestazione.

Sono presenti i signori:

Stefano Bruzzone	CSe	Commissario Sportivo ESport
Rocco Evangelista	CSe	Commissario Sportivo ESport
Cristiano Borio	CSe	Commissario Sportivo ESport

Sono inoltre presenti i signori:

Generoso Manzo	Assistente
Rosario Frontino	Assistente

1. Presentazione dei componenti del collegio, costituzione e verifica licenze

Viene nominato Presidente del Collegio il sig. Stefano Bruzzone il quale porge il suo saluto.

2. Verifica licenze

Il presidente del Collegio procede alla verifica delle licenze e risultano in corso di validità.

3. Esame della documentazione relativa alla gara e al RPG

Il Collegio prende visione della documentazione amministrativa e sportiva inerente alla gara e del Regolamento Particolare di Gara.

4. Esame ed approvazione di eventuali circolari informative

Non sono state prodotte circolari informative da parte dell'organizzatore.

5. Eventuali disposizioni per le verifiche ante-gara

Non sono state previste verifiche ante-gara.

6. Elenco delle decisioni prese durante la manifestazione

N.DEC	SESSIONE	DECISIONE	N.GARA	CONDUTTORE
1	RACE	NFA	26	SCHIRO
2	RACE	10 Sec	687	MILEA
3	RACE	NFA	28	FRANCIOSA
4	RACE	Warning	43	VIOLANTE
5	RACE	5 Sec	98	SPEZZANI
6	RACE	5 Sec	890	URZO
7	RACE	Warning	238	SADDI
8	RACE	Warning	325	D'ORAZIO
9	RACE	5 Sec	325	D'ORAZIO



VERBALE UNICO DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI



10	RACE	5 Sec	404	VIRZI
11	RACE	NFA	238	SADDI
12	RACE	NFA	238	SADDI
13	RACE	15 Sec	238	SADDI
14	RACE	DT	32	GHILARDI
15	RACE	NFA	858	CECERE
16	RACE	15 Sec	7	GIORDANO
17	RACE	NFA	238	TILLOCA
18	RACE	NFA	238	TILLOCA
19	RACE	Warning	88	PICCOLI
20	RACE	NFA	88	PICCOLI
21	RACE	NFA	43	S.CUTRUPI
22	RACE	NFA	238	TILLOCA
23	RACE	NFA	238	TILLOCA
24	RACE	5 Sec	26	BUCCHIERI
25	RACE	Warning	26	BUCCHIERI
26	RACE	Warning	177	FALCONE
27	REVISIONE	RESPINTA	325	D'ORAZIO

7. Chiusura della manifestazione

Il giorno 11 Giugno 2024 alle ore 00:55, non avendo altro da discutere, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, dichiara conclusa la manifestazione.

I COMMISSARI SPORTIVI

Componente
CSe Rocco Evangelista
Tessera ESport n.476024

Presidente
CSe Stefano Bruzzone
Tessera ESport n.476020

Componente
CSe Cristiano Borio
Tessera ESport n.497602



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 21:27

DECISIONE N. 2.4.1

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduttore: 26 Antonino Schirò
Sessione: RACE
Replay timestamp: 07:04

Fatto: In curva 5 le vetture 26 e 104 vanno al contatto. Non vi sono responsabilità e non vi è danno sportivo. I commissari sportivi lo giudicano contatto di gara.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 21:31

DECISIONE N. 2.4.2

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #687 Francesco Milea (495963)
Organizzatore

Conduuttore: 687 Francesco Milea
Sessione: RACE
Replay timestamp: 11:20

Fatto: In curva 10 la vettura 687 in fase di sorpasso urta la vettura 858 costringendola fuori dal tracciato guadagnano posizione e creando danno sportivo consistente nella perdita di ulteriori posizioni da parte della vettura 858. I commissari ritengono idonea la penalità in tempo di 10 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: 10 SEC (-2 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. i) RDS - ACCOMPAGNAMENTO VETTURA FUORI DAI LIMITI DEL TRACCIATO
ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 21:37

DECISIONE N. 2.4.3

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduttore: 28 Massimo Franciosa
Sessione: RACE
Replay timestamp: 16:24

Fatto: In curva 8 le vetture 28 e 3 vanno al contatto. Si valuta che la vettura 28 abbia affrontato il sorpasso in situazione di svantaggio di posizione rispetto alla conformazione del traccato. Per tali motivi, non essendovi stato danno sportivo, i commissari ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 21:40

DECISIONE N. 2.4.4

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #43 Antonino Violante (507087)
Organizzatore

Conduttore: 43 Antonino Violante
Sessione: RACE
Replay timestamp: 20:10

Fatto: In curva 10 la vettura 43 affronta il sorpasso sulla vettura 91 in ampio ritardo di posizione andando al contatto. e guadagnando posizione. Tuttavia la vettura 43 restituisce posizione immediatamente dopo. I commissari valutano che sia idonea la penalità del richiamo.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduttore la seguente penalità: WARNING (-1 punti patente)

Motivo: ART. 5.6. lett. f) RDS - MANOVRA IRREGOLARE DEL SORPASSANTE
ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 21:52

DECISIONE N. 2.4.5

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #98 Luca Spezzani (487446)
Absolute Motorsport ASD (507577)
Organizzatore

Conduuttore: 98 Luca Spezzani
Sessione: RACE
Replay timestamp: 29:46

Fatto: Tra curva 4 e curva 5 la vettura 98, proveniendo da prolungato affiancamento con la vettura 3, intraprende una traiettoria che invade quella della vettura 3 che si trovava nella sua linea e aveva lasciato sufficiente spazio, andando al contatto e guadagnando posizione. I Commissari sportivi ritengono adeguata la sanzione in tempo di 5 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: 5 SEC (-2 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:12

DECISIONE N. 2.4.6

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #890 Gennaro Urzo (485082)
MG ITALIAN JOB ASD (507140)
Organizzatore

Conduttore: 890 Gennaro Urzo
Sessione: RACE
Replay timestamp: 50:31

Fatto: In curva 5, la vettura 890, prima di aver concluso completamente il sorpasso sulla vettura 404, alla rga la traiettoria urtando e spingendo verso l'esterno del traccato la vettura 404, causando danno sportivo consistente nella perdita di ulteriore posizione. I commissari ritengono adeguata la sanzione in tempo di 5 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduttore la seguente penalità: 5 SEC (-2 punti patente)

Motivo: ART. 5.6. lett. f) RDS - MANOVRA IRREGOLARE DEL SORPASSANTE
ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:18

DECISIONE N. 2.4.7

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #238 Pietro Saggi (496079)
Organizzatore

Conduuttore: 238 Pietro Saggi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 54:38

Fatto: In curva 16 la vettura 238 affronta sorpasso a velocità non commisurata e urta la vettura 24 guadagnando inizialmente posizione, ma resituendola. Si valuta che, nonostante la vettura 24 accusi ulteriore danno sportivo dalla perdita di altra posizione, la restituzione di posizione lo attenua in parte. Inoltre, si registra un lieve comportamento anomalo della vettura 24 che suggerisce la possibilità che le conseguenze del contatto siano state accentuate da un errore di sincronizzazione dei client (c.d. lag). I Commissari sportivi ritengono congrua la sanzione del richiamo.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: WARNING (-1 punti patente)

Motivo: ART. 5.6. lett. f) RDS - MANOVRA IRREGOLARE DEL SORPASSANTE
ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:25

DECISIONE N. 2.4.8

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #325 Carlo D'Orazio (488807)
Organizzatore

Conduuttore: 325 Carlo D'Orazio
Sessione: RACE
Replay timestamp: 49:28

Fatto: In uscita di curva 11 la vettura 325 non regola correttamente la velocità e la sua linea urtando la vettura 814 e costringendola parzialmente fuori dal tracciato. Valutando che non vi è guadagno di posizione, i commissari sportivi ritengono adeguata la sanzione del Richiamo.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: WARNING (-1 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. i) RDS - ACCOMPAGNAMENTO VETTURA FUORI DAI LIMITI DEL TRACCIATO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:27

DECISIONE N. 2.4.9

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #325 Carlo D'Orazio (488807)
Organizzatore

Conduuttore: 325 Carlo D'Orazio
Sessione: RACE
Replay timestamp: 49:35

Fatto: In percorrenza di curva 12 la vettura 325 urta con colpa il posteriore della vettura 814. L'urto provoca difficoltà di controllo da parte del conduuttore della vettura 814 che perde posizione sulla vettura 325. I commissari ritengono il fatto punibile con un richiamo. Come da regolamento, essendo il secondo reclamo inflitto, i commissari ritengono congrua l'applicazione della penalità in tempo di 5 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: 5 SEC (-1 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:36

DECISIONE N. 2.4.10

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #404 Salvatore Virzi (495884)
Organizzatore

Conduuttore: 404 Salvatore Virzi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 66:01

Fatto: In curva 3 la vettura 404, nonostante fosse in affiancamento, non lascia sufficiente spazio all'interno curva alla vettura 890 andando al contatto e causando danno sportivo consistente nella perdita di posizione. I commissari sportivi ritengono adeguata la penalità in tempo di 5 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: 5 SEC (-2 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:42

DECISIONE N. 2.4.11

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 238 Pietro Saggi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 68:12

Fatto: In curva 13 la vettura 238 urta posteriormente la vettura 13. Si nota, tuttavia, che la vettura 13 aveva effettuato una frenata profonda e l'auto si era leggermente scomposta con conseguente effettiva decelerazione. Si ritiene pertanto che la vettura 238 non potesse evitare il contatto. Per questi motivi i commissari ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.

Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:45

DECISIONE N. 2.4.12

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 238 Pietro Saggi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 68:22

Fatto: In approccio di curva 15 le vetture 238 e 92 vanno al contatto. nella diamica si nota che la vettura 238, proveniente da precedente contatto, procedeva sul tracciato a velocità ridotta. La vettura 92 che sorraggiunge a velocità di gara ha conseguente vantaggio nell'affrontare la curva. La vettura 238 affronta anch'ella la curva andando al contatto, ma non causando danno sportivo. Per questi motivo i commissari sportivi ritengono di non prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.

Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:50

DECISIONE N. 2.4.13

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #238 Pietro Saggi (496079)
Organizzatore

Conduuttore: 238 Pietro Saggi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 69:59

Fatto: In avvicinamento di curva 13 la vettura 238 nel tentativo di sorpasso sulla vettura 13 perde il controllo della vettura urtando successivamente la vettura 92. Si ritiene che la manovra iniziale della vettura 238 sia stata compiuta in condizioni di rischio, non avendo sufficiente spazio ne ragionevole margine di possibilità di intraprendere sorpasso sulla vettura 13. Per tale motivo i commissari ritenfono adeguata, anche considerato il danno sportivo cagionato, la sanzione in tempo di 15 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: 15 SEC (-3 punti patente)

Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 22:57

DECISIONE N. 2.4.14

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #32 Silvio Ghilardi (488698)
Organizzatore

Conduuttore: 32 Silvio Ghilardi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 81:23

Fatto: In curva 13 la vettura 32 non regolare a sufficienza la velocità e la frenata urtando con violenza la vettura 177, provocando grave danno sportivo, consistente in evidente danno sportivo e perdita di posizioni. I commissari sportivi ritengono congrua la sanzione del drive though.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: DRIVE THROUGH (-4 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:05

DECISIONE N. 2.4.15

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 858 Matteo Cecere
Sessione: RACE
Replay timestamp: 101:17

Fatto: Nel rettilo prima di curva 1, le vetture 858 e 63 vanno al contatto laterale. La dinamica non chiarisce se vi siano responsabilità certe di uno dei due conduuttori, allorquando entrambe le vetture procedono paiono avvicinarsi tra loro. Nessuna delle due vetture compie spostamenti evidenti che possono in qualche modo fornire elementi utili alla decisione. entrambe le vetture, inoltre, avevano sufficiente spazio sia a destra e sia a sinistra per intraprendere le loro linee di gara in condizioni di sicurezza. Per tali motivi i commissari sportivi ritengono di non dover prender alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:12

DECISIONE N. 2.4.16

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #7 Alfonso Giordano (484699)
Organizzatore

Conduuttore: 7 Alfonso Giordano
Sessione: RACE
Replay timestamp: 104:39

Fatto: In curva 1, la vettura 7 effettua un errore di guida uscendo oltre la linea bianca con tutte e quattro le ruote e, in accelerazione, perde il controllo della vettura urtando l'auto 814 che sorraggiungeva e si apprestava al sorpasso. Anche in considerazione del danno sportivo cagionato, con perdita di posizioni, i commissari sportivi ritengono adeguata la penalità in tempo di 15 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: 15 SEC (-3 punti patente)

Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:17

DECISIONE N. 2.4.17

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 238 Luca Tilloca
Sessione: RACE
Replay timestamp: 102:46

Fatto: In curva 16 la vettura 238 commette un errore in frenata nel tentativo di sorpasso con la vettura 814 causando contatto e guadagnando posizione. Si nota, tuttavia, che il conduuttore della vettura 238 cede immediatamente dopo la posizione alla vettura 814. Non registrandosi altro danno sportivo, i commissari ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:21

DECISIONE N. 2.4.18

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 238 Luca Tilloca
Sessione: RACE
Replay timestamp: 108:03

Fatto: In curva 16 la vettura 238, nonostante avesse sufficiente spazio all'interno, urta la vettura 325. Non si registrano danni evidenti, neppure in termini di posizioni. Per tali motivi i commissari sportivi ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:25

DECISIONE N. 2.4.19

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #88 Luca Piccoli (506938)
Organizzatore

Conduuttore: 88 Luca Piccoli
Sessione: RACE
Replay timestamp: 98:48

Fatto: In curva 2 la vettura 88 in ritardo di posizione e non misurando velocità e frenata, urta la vettura 272. Non si registra perdita di posizione in danno della vettura 272 e per tale motivo i commissari sportivi ritengono adeguata la penalità del richiamo.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduuttore la seguente penalità: WARNING (-1 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:36

DECISIONE N. 2.4.20

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 88 Luca Piccoli
Sessione: RACE
Replay timestamp: 122:52

Fatto: In curva 8, provenienti da precedente affiancamento, le vetture 88 e 325 vanno al contatto. Si valuta che l'affiancamento già prima dell'ingresso in curva era sufficiente perchè la vettura 325 avesse diritto di intraprendere la sua traiettoria. entrambe le vetture, ma maggiormente, la vettura 325, si spostano verso la llinea dell'avevrsario. Non vi sono elelemtni certi per stabilire univoca resposansibilità e per questo motivo i commissari sportivi ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.

Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:43

DECISIONE N. 2.4.21

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduttore: 43 Demetrio Cutrupi
Sessione: RACE
Replay timestamp: 115:36

Fatto: Sul rettifilo prima di curva 1, la vettura 43, che sembra procedere a velocità più basas del passo gara, effettua uno scarto a destra urtando la vettura 222 che sorraggiungeva in sorpasso. L'analisi del replay e le dichiarazioni rese dal conduttore fanno concordare su un improvviso guasto hardware che ha prima disabilitato e poi riabilitato il volante avviando l'auto taratura. Trattandosi di evento fuori dal diretto controllo del conduttore e non deerivanzte da sua colpa o imperizia, i commissari sportivi ritengono di non dover prender alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:49

DECISIONE N. 2.4.22

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduuttore: 238 Luca Tilloca
Sessione: RACE
Replay timestamp: 123:07

Fatto: In curva 10 non si rilevano manovre irregolari (asserita frenata eccessiva e immotivata in reclamo) da parte della conduuttore della vettura 238 che effettua sorpasso sulal vettura 325 e arrivando a velocità sostenuta, deve effettuare una frenata più profonda e in due fasi per percorrere correttamente la curva e difender la posizione. Per tali motivii commisasri sportivi ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.

Motivo: NESSUNA VIOLAZIONE AL CODICE SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 10/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 23:52

DECISIONE N. 2.4.23

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: Organizzatore

Conduttore: 238 Luca Tilloca
Sessione: RACE
Replay timestamp: 131:51

Fatto: In curva 10 la vettura 238 effettua sorpasso sulla vettura 858 con conseguente contatto. Si valuta che il sorpasso portato dalla vettura 238 è corretto nella fase di affiancamento precedente al punto di inserimento in curva e che vengono rispettati gli spazi. La vettura 858 si sposta tuttavia verso la linea della vettura 238 nonostante questa avesse diritto di traiettoria. Non registrandosi danno sportivo i commissari sportivi ritengono di non dover prendere alcuna decisione.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: Nessun provvedimento adottato per il fatto su esposto.
Motivo: CONTATTO DI GARA

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 11/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 00:01

DECISIONE N. 2.4.24

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #26 Giacomo Bucchieri (504855)
MG ITALIAN JOB ASD (507140)
Organizzatore

Conduttore: 26 Giacomo Bucchieri
Sessione: RACE
Replay timestamp: 147:50

Fatto: In curva 10 la vettura 26, nonostante non avesse sufficiente spazio, tenta sorpasso sulla vettura 24 urtandola lateralmente e guadagnando su di questa posizione. I commissari sportivi ritengono adeguata la penalità in tempo di 5 secondi.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduttore la seguente penalità: 5 SEC (-2 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 11/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 00:05

DECISIONE N. 2.4.25

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #26 Giacomo Bucchieri (504855)
MG ITALIAN JOB ASD (507140)
Organizzatore

Conduttore: 26 Giacomo Bucchieri
Sessione: RACE
Replay timestamp: 147:28

Fatto: In curva 7 la vettura 26, nonostante fosse in ritardo di posizione e non avesse sufficiente affiancamento, tenta sorpasso sulla vettura 24 urtandola lateralmente. Non si registra tuttavia perdita di posizione o altri danni sportivi, e, per la dinamica del fatto, I commissari sportivi ritengono adeguata la penalità del Richiamo.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduttore la seguente penalità: WARNING (-1 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 11/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 00:11

DECISIONE N. 2.4.26

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #177 Ivan Falcone (470303)
MG ITALIAN JOB ASD (507140)
Organizzatore

Conduttore: 177 Ivan Falcone
Sessione: RACE
Replay timestamp: 150:50

Fatto: In curva 16 la vettura 177 non regola a sufficienza velocità e frenata urtando posteriormente la vettura 63. In virtù del fatto che la vettura 177 (benchè il giro successivo) abbia resituito la posizione indebitamente guadagnata alla vettura 63, i commissari sportivi ritengono adeguata la penalità del richiamo.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 e 19 del Regolamento del Campionato.

Decisione: E' inflitta al conduttore la seguente penalità: WARNING (-1 punti patente)
Motivo: ART. 5.6. lett. h) RDS - CONTATTO CON DANNO SPORTIVO

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO (NOTIFIED)



DIREZIONE GARA
DECISIONE DEI COMMISSARI



Competizione/evento:
Data: 11/06/2023

STAGE 4 - KYALAMI - 10 GIUGNO 2024 - 21:30

Ora: 00:25

DECISIONE POST GARA N. 2.4.27

Da: Collegio dei Commissari Sportivi Esport
A: #325.2 Carlo D'Orazio (488807)
Organizzatore

Conduuttore: 325.2 Carlo D'Orazio
Sessione: RACE
Replay timestamp: 49:35

Richeista Revisione: Richiesta di Revisione sul 2° Warning: chiediamo revisione del warning (per noi incidente di gara) e di conseguenza la successiva penalità di 5s per il secondo warning, poichè si vede chiaramente l'auto 814 che tiene il volante girato a sx, mentre nei giri precedenti nello stesso punto della pista si vede che il pilota raddrizza subito il volante.

Visto il replay di gara

Riferimenti normativi: Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conduuttori)
Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)
Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)
Artt. 18 del Regolamento del Campionato.

Decisione: La richiesta di revisione è: RESPINTA

Motivo: Richiesta di revisione della decisione n. 9. Dalla seconda analisi del replay successiva alla richiesta di revisione non emergono elementi nuovi o differenti da quelli già in possesso del collegio al momento della decisione. La vettura 814 si trova in posizione di totale vantaggio rispetto la vettura 325, non registrandosi il benchè minimo affiancamento e con il diritto di percorrere la propria traiettoria. Al momento del contatto non vi era spazio sufficiente per intraprendere ottimisticamente una manovra di sorpasso e lo spostamento della vettura 814 è compatibile con una naturale difesa della posizione.

Il concorrente può fare appello a questa decisione nel caso sia previsto dall'art. 11.4 del Regolamento di Settore Esport.

COMMISSARI SPORTIVI

CSe: ROCCO EVANGELISTA (476024)
CSe: BRUZZONE STEFANO (476020)
CSe: CRISTIANO BORIO (497602)

NOTIFICATO

VIA EMAIL
DATA